

## REGOLAMENTO (CE) N. 775/2003 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2003

**che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/2003<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2251/2002<sup>(4)</sup>, concernente la misura relativa alle condizioni di trasformazione e di commercializzazione, elenca al paragrafo 2 alcune spese ammissibili. Al fine di evitare errori d'interpretazione, occorre indicare chiaramente che l'elenco delle spese non è esaustivo.
- (2) Le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003<sup>(6)</sup>, applicabili tra la Comunità e ciascun paese candidato, hanno già stabilito i parametri per determinare le spese ammissibili. È dunque necessario tener conto delle pertinenti disposizioni di tali convenzioni.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2759/1999.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2759/1999 è così modificato:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le spese ammissibili possono comprendere segnatamente:»

- 2) È inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

**Convenzioni di finanziamento**

Per ciascun Programma, le spese ammissibili devono rispettare le disposizioni della convenzione di finanziamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione<sup>(\*)</sup> applicabile tra la Comunità e il paese candidato di cui trattasi.

(\*) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.<sup>(2)</sup> GU L 99 del 17.4.2003, pag. 24.<sup>(3)</sup> GU L 331 del 23.12.1999, pag. 51.<sup>(4)</sup> GU L 343 del 18.12.2002, pag. 8.<sup>(5)</sup> GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.<sup>(6)</sup> GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 4.